



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI OLGIATE OLONA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXXX

Sommario

Art.1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile	3
Art.2 – Il Sindaco	3
Art.3 - Obiettivi del Gruppo	3
Art.4 - Attività del Gruppo.....	4
Art.5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione	4
Art.6 - Volontari effettivi	6
Art.7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo	6
Art.8 – Diritti dei Volontari	6
Art.9 - Doveri dei volontari.....	7
Art.10- Rimborso delle spese	8
Art.11 - Struttura organizzativa di Coordinamento.....	8
Art.12 - Organi del Gruppo.....	10
Art.13 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo.....	10
Art.14 –Consiglio Direttivo	10
Art.15 – Coordinatore operativo.....	11
Art.16- Il Vicecoordinatore.....	13
Art.17 - Organizzazione operativa del Gruppo/ Capisquadra.....	13
Art.18 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI.....	14
Art.19 - Provvedimenti disciplinari	16
Art.20 - Norme amministrative e finanziarie	16
Art.21 - Norme transitorie	17
Art.22 - Pubblicazione e norme finali	17

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI OLGiate OLONA

Art.1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) Con delibera di Consiglio Comunale n.78 del 30 novembre 1995 è stato costituito il "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE" di Olgiate Olona, (in seguito denominato "Gruppo"), riconosciuto dalla Regione Lombardia ed iscritto nell'apposito registro al n.50371 del 16/01/1998, nonché nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri
- 2) In conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1 , del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017, il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".
- 4) Il Gruppo ha sede istituzionale e legale presso il Municipio di Olgiate Olona in via Luigia Greppi n.4.
- 5) Con provvedimento della Giunta comunale la sede operativa e logistica del Gruppo viene individuata in altri locali e aree, messe a disposizione dalla stessa Amministrazione comunale.

Art.2– Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di Autorità territoriale di Protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
- 3) Il Sindaco, avvalendosi anche di un suo Assessore e/o Consigliere delegato che lo coadiuvi nell'espletamento dei suoi compiti, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila sull'attività di gestione svolta dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, in applicazione delle vigenti normative in materia.

Art.3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di

protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art.5, del d.lgs. n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art.4 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs.81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art.7 del d.lgs. n.1/2018; attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - b) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - c) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - d) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - e) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano Comunale di Protezione civile, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) Il Registro dei Volontari iscritti (DBVOL);
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; i volontari del Gruppo hanno diritto di accesso ai registri sopra citati.

Art.5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del

Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco e consegnata/recapitata al protocollo del Comune a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del Codice Fiscale.
 - e) certificato medico di "sana e robusta costituzione fisica" (con validità annuale) che attesti l'idoneità psicofisica in relazione all'attività che si dichiara di poter svolgere
 - g) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
 - h) Dichiarazione di dare la propria disponibilità ad essere impiegati operativamente e in maniera del tutto gratuita da parte del Comune, per le attività di protezione civile;
 - i) Dichiarazione di non svolgere attività contrastanti con le finalità previste dal presente Regolamento;
 - j) Dichiarazione di aver preso visione in tutte le sue parti il presente Regolamento del Gruppo, di accettarlo e rispettarlo integralmente
 - l) Dichiarazione di partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche competenze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del Gruppo.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria del Responsabile del Servizio di Protezione civile nella quale deve essere obbligatoriamente coinvolto il Coordinatore operativo del Gruppo per esprimere un parere non vincolante;
- 7) Il Sindaco, previo accordo con il Responsabile del Servizio Protezione civile, con provvedimento motivato ed entro 60 giorni dalla istanza, può negare l'ammissione all'aspirante volontario; del diniego si deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art.6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che:
 - a) scelgono di aderire volontariamente al Gruppo
 - b) che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 7, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova;
 - b) tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - c) vestiario e DPI idonei.
 - d) copia del presente Regolamento.
- 3) I nuovi volontari, dall'atto dell'iscrizione, verranno sottoposti a sei mesi di prova utili a misurare l'interesse da parte del candidato alla partecipazione delle attività e l'attitudine verso il servizio. Durante il periodo di prova i nuovi volontari sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

Art.7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 12 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art.8 – Diritti dei Volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art.32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art.17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al

riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

- 2) Il Volontario partecipa all'attività promosse del Gruppo nel pieno rispetto del Regolamento.
- 3) Può accedere alle cariche facenti parte degli organi del Gruppo e proporre al Coordinatore operativo tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni già in suo possesso.
- 4) Tutti i Volontari, nell'appropriata sede determinata dalle norme del presente Regolamento, hanno uguale diritto di parola, di proposta e di voto.
- 5) Il Volontario, nell'espletamento dell'attività in addestramento o in operazione, ha diritto ad esimersi di eseguire azioni, interventi o lavori che siano manifestamente pericolosi o al cui espletamento il volontario non si ritenga adeguatamente preparato in base al competente livello d'addestramento. L'eventuale manifestazione del rifiuto, che comunque dovrà essere adeguatamente motivato, non potrà in alcun modo influenzare la propria appartenenza futura al Gruppo, salvo i limiti imposti dalla violazione delle Leggi penali e dell'omissione di soccorso.
- 6) I Volontari, previa autorizzazione del Coordinatore operativo e di intesa con il R.O.C. possono promuovere ed organizzare iniziative utili a dare impulso e incrementare sia l'attività sociale che gli scopi e le finalità del Gruppo.
- 7) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art.18 del d.lgs. n. 117/2017 e dell'art.6 comma 6 del RR n.10/2022, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
- 8) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 9) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art.9 - Doveri dei volontari

- 1) Il Volontario presta all'interno del Gruppo la propria opera senza finalità di lucro per attività di soccorso, assistenza alla popolazione superamento dell'emergenza anche a livello extracomunale; collabora inoltre, alle attività di prevenzione e previsione dei rischi.
- 2) E' tenuto a partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di appartenenza, collaborazione e correttezza nei confronti di tutti gli altri volontari, nonché a mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità; non può svolgere, in veste di Volontario di Protezione civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicati e si astiene da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico o commerciale durante l'attività di Protezione civile e all'interno del Gruppo
- 3) Il Volontario si impegna a prestare la propria opera a favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca.
- 4) Svolge tutte le attività assegnate, nel rispetto dell'organizzazione gerarchico/funzionale prevista ed è tenuto al rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.
- 5) I Volontari sono altresì tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare obbligatoriamente l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio e dall'apportare agli stessi qualsiasi modifica tale da comprometterne la destinazione, l'utilizzo ed il decoro. È fatto altresì divieto di apporre insegne o decorazioni diverse da quelle consentite dalla vigente normativa;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi da comunicare al Coordinatore stesso;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
 - f) dare una disponibilità minima annuale o semestrale per i servizi operativi, esercitazioni, addestramento e/o corsi formativi. Detta disponibilità minima è deliberata dal Consiglio Direttivo e può variare di anno in anno sulla base degli eventi realizzati negli anni precedenti.
- 6) Il Volontario risponde a titolo personale di eventuali conseguenze penali derivanti dal suo comportamento date anche da imperizia, negligenza o imprudenza.
- 7) Le infrazioni al Regolamento comportano le sanzioni disciplinari previste nel successivo art.19

Art.10- Rimborso delle spese

- 1. E' fatto divieto al Volontario di accettare qualsiasi remunerazione per la propria opera svolta nell'espletamento dell'attività d'istituto.
- 2. Al Volontario, nell'espletamento dell'attività d'istituto e in relazione alle effettive esigenze operative e di impiego spetta, di norma, il sostentamento alimentare e il ristoro, l'assistenza igienico e sanitaria ed in casi particolari, anche all'alloggiamento per il recupero psicofisico.
- 3. Al Volontario possono essere rimborsate, solo se preventivamente autorizzate, le spese sostenute entro i limiti stabiliti dagli organi del Gruppo, mediante l'esibizione di scontrini, fatture, ecc.
- 4. In caso di interventi per conto di Regione, Provincia di Varese o Dipartimento Nazionale di Protezione civile, il Comune anticipa le spese debitamente documentate, richiedendone successivamente il rimborso alla Autorità competente.

Art.11 - Struttura organizzativa di Coordinamento

- 1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione civile previste dalle leggi in materia, dal Piano Comunale di Protezione Civile e dal presente Regolamento, il Gruppo è dotato delle seguenti strutture di coordinamento:
 - a. Responsabile comunale del servizio di Protezione civile che provvede:
 - 1. Alla gestione delle risorse economiche assegnate in sede di Bilancio di Previsione, con potere di spesa ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs.

n.267/2000 e alle pratiche amministrative di gestione del Gruppo

2. alla trasmissione di eventuali segnalazioni al Coordinatore operativo
 3. alle pratiche amministrative e burocratiche necessarie per l'acquisto e il mantenimento dei mezzi, materiali, delle attrezzature e della sede del Gruppo;
 4. alla verifica periodica e all'aggiornamento gli elenchi dei volontari iscritti al Gruppo, delle attrezzature e dei mezzi assegnati nonché del monitoraggio degli interventi eseguiti;
 5. all'aggiornamento periodico di tutti gli atti costituenti gli Allegati al Piano Comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento agli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza;
 6. all'aggiornamento dei dati del Piano Comunale di Protezione Civile in collaborazione con tutti i Servizi Comunali i quali sono tenuti a fornire, con le modalità richieste, le informazioni di loro competenza utili a tal fine.
 7. al supporto al R.O.C. nella predisposizione di procedure operative di dettaglio da attuare in caso d'emergenza;
 8. alla ricognizione periodica dei rischi presenti su territorio, nonché procedure di monitoraggio dei rischi che potrebbero subentrare. Tale attività è svolta raccogliendo le segnalazioni provenienti dai Servizi Comunali che si attivano in base alle proprie competenze.
 9. alla custodia del registro dei volontari, di cui all'art.4, comma 4, lett a) e all'aggiornamento dell'elenco dei volontari al DBVOL regionale;
 10. all'istruttoria dei danni nel Post emergenza avvalendosi del personale amministrativo che deve essere messo a disposizione da tutti gli altri servizi del Comune
- b. Referente Operativo Comunale (R.O.C.) nominato dal Sindaco: in accordo con il Responsabile del Servizio di Protezione civile svolge, per ciò che concerne il Gruppo, le seguenti funzioni:

In fase di normalità:

1. coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
2. organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale);
3. verificare costantemente l'efficienza delle procedure di intervento in emergenza;
4. sovrintendere al Piano Comunale di Protezione Civile (stesura e aggiornamento)
5. tenere i contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (Vigili del Fuoco, Prefettura, Provincia, Regione);
6. coordinare le attività di esercitazione e di verifica della pianificazione;

In fase di emergenza:

1. sovrintendere alla sorveglianza del territorio (monitoraggio); coordinare eventuali evacuazioni;
2. dare assistenza pratica alla popolazione;

3. coadiuvare il Sindaco nei rapporti con i mass-media e le altre istituzioni.
- c. Coordinatore operativo del Gruppo: eletto dall'Assemblea dei volontari e nominato dal Sindaco, provvede a tutte le attività operative del Gruppo in tempo di pace ed è componente di diritto del C.O.C./U.C.L. (Centro Operativo Comunale /Unità di Crisi Locale) nella funzione "volontariato" i cui compiti sono indicati nel successivo art.15

Art.12 - Organi del Gruppo

- 1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo.
 - d) Il Vice Coordinatore
 - e) Le unità operative/Capisquadra

Art.13 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi, con un OdG, mediante comunicazione agli aderenti con lettera semplice e/o e-mail, e/o chat del Gruppo, o con altro sistema idoneo, e con affissione dell'avviso di convocazione nella sede del Gruppo, entro 7 giorni dalla data di convocazione.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - b) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - c) elezione del Consiglio Direttivo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.
- 6) Il Coordinatore operativo cura e custodisce il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.14 –Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti; composto da cinque componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo e l'incarico ha durata di tre anni rinnovabili.

- 2) Il Consiglio direttivo è formato da:
 - a) Coordinatore
 - b) Vice-coordinatore
 - c) Da tre volontari dei quali uno assume la funzione di Segretario
- 3) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei (e-mail, chat del Gruppo) e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso.
- 5) Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo e dallo stesso tenuto e i suoi componenti si esprimono sempre a voto palese.
- 6) Al Consiglio Direttivo possono partecipare tutti gli iscritti senza, però, diritto di voto.
- 7) Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica del Piano Comunale di Protezione Civile
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art.15 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art.11, comma 5, per un periodo di cinque anni rinnovabili ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 3) Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art.13, comma 5.
- 4) Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art.4, comma 2 del presente atto. Il

provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

- 5) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano Comunale di protezione civile e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
- 6) Il Coordinatore operativo propone all'Amministrazione comunale l'adozione degli atti che provvedano a soddisfare le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile sia nelle attività di addestramento che al verificarsi di calamità;
- 7) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 8) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
- 9) Cura, in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria, la stesura dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e controlla i rapporti di servizio delle attività dei Volontari;
- 10) Sovrintende alla distribuzione ai Volontari dei beni strumentali che il Gruppo ha in dotazione;
- 11) Custodisce, secondo i principi di riservatezza le schede curriculari personali dei Volontari;
- 12) Può delegare, per attività specifiche e periodi di tempo limitati, parte dei suoi compiti ad altri membri del Gruppo;
- 13) Comunica all'Ufficio regionale o provinciale competente, tramite il Servizio comunale di Protezione Civile, il nominativo dei volontari resisi disponibili durante un'emergenza o durante un momento di formazione/esercitazione, ai fini dei benefici di cui all'art.8.
- 14) Rende esecutive, in base ad un piano di emergenza predisposto, tutte le misure necessarie per attivare il Gruppo nel più breve tempo possibile dallo stato di allerta ed è coadiuvato in questa fase dal Vicecoordinatore;
- 15) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali; è componente di diritto del C.O.C./U.C.L. (Centro Operativo Comunale /Unità di Crisi Locale) nella funzione "volontariato"
- 16) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco entro il 31 gennaio, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
- 17) Il Coordinatore operativo, in accordo con le altre strutture organizzative di coordinamento, può organizzare l'attività del Gruppo, suddividendo i Volontari per settore d'intervento, in base alle capacità e all'esperienza dei singoli, nominando dei Responsabili (Capisquadra) per ogni settore.
- 18) Qualora il Coordinatore operativo si dimetta anticipatamente dal suo mandato o sia impossibilitato per qualsiasi motivo a svolgere tale funzione per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, viene sostituito dal Vicecoordinatore con provvedimento del Sindaco. Alla scadenza del periodo dei 60 giorni, il Coordinatore deve tornare a svolgere il suo incarico, diversamente il Vicecoordinatore continua

ad espletare le attività di gestione del Gruppo, sino alle nuove elezioni che devono effettuarsi entro il termine di 6 (sei) mesi.

- 19) L'Assemblea dei Volontari può chiedere la sfiducia del Coordinatore operativo, presentando al Sindaco le firme del 50% + 1 degli aderenti al Gruppo. Il Sindaco, accertato il requisito numerico, convoca una Assemblea straordinaria; durante la stessa si procede alla votazione della mozione di sfiducia contro il Coordinatore operativo, con voto palese; per essere approvata, la mozione di sfiducia deve essere accolta dalla maggioranza assoluta degli aderenti al Gruppo; il Vicecoordinatore assume le funzioni del Coordinatore del Gruppo, sino al rinnovo delle cariche sfiduciate che devono effettuarsi entro il termine di 3 (tre) mesi.
- 20) Il Sindaco, con provvedimento motivato, può ritirare l'incarico al Coordinatore operativo.
- 21) La candidatura del Coordinatore deve pervenire una settimana prima delle votazioni. I candidati non eletti hanno la facoltà di candidarsi nella votazione che si terrà successivamente per l'elezione dei tre volontari membri del Consiglio Direttivo,

Art.16- Il Vicecoordinatore

- 1) L'Assemblea ai sensi dell'art.13, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore,
- 2) Il Vicecoordinatore ha funzioni vicarie e dura nella carica 5 (cinque) anni e può essere confermato.
- 3) Il Vicecoordinatore coadiuva il Coordinatore operativo nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed è membro del Consiglio Direttivo.
- 4) L'Assemblea dei Volontari può chiedere la sfiducia del Vicecoordinatore, presentando al Coordinatore operativo le firme del 50% + 1 degli aderenti al Gruppo. Il Coordinatore, accertato il requisito numerico, in accordo con il Sindaco, convoca una Assemblea straordinaria; durante la stessa si procede alla votazione della mozione di sfiducia contro il Vicecoordinatore, con voto palese; per essere approvata, la mozione di sfiducia deve essere accolta dalla maggioranza assoluta degli aderenti al Gruppo. La sfiducia sarà dichiarata e ratificata dal Sindaco.
- 5) Il Sindaco, con provvedimento motivato, può ritirare l'incarico al Vicecoordinatore. Il Caposquadra anziano (colui cioè che ha maggiore anzianità di servizio nel Gruppo), assume le funzioni di Vicecoordinatore facente funzione, sino alla nuova nomina che deve effettuarsi entro il termine di 3 (tre) mesi con le modalità del precedente comma 1.
- 6) La candidatura del ViceCoordinatore deve pervenire una settimana prima delle votazioni. I candidati non eletti hanno la facoltà di candidarsi nella votazione che si terrà successivamente per l'elezione dei tre volontari membri del Consiglio Direttivo.

Art.17 - Organizzazione operativa del Gruppo/ Capisquadra

- 1) In base a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. n.10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre

operative con a capo dei Capisquadra e/o affidati incarichi operativi

- 4) I Capi Squadra sono individuati dal Coordinatore del Gruppo in base alle necessità e specializzazioni. La nomina ha carattere temporaneo e deve essere approvata dalla Assemblea degli aderenti convocata in sessione ordinaria con il punto specifico all'OdG, con il voto della maggioranza dei presenti.
- 5) Ciascun Volontario che si ritenga idoneo a svolgere le funzioni di Capo Squadra può avanzare la propria candidatura al Coordinatore operativo corredandola del proprio curriculum. Eventuali specializzazioni documentate e riconosciute non costituiscono tuttavia titolo di per sé sufficiente ad assumere l'incarico di Capo Squadra.
- 6) Il Volontario nominato Capo Squadra si impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi e addestrativi per Capi Squadra promossi dalla Provincia o Regione. La mancata assunzione di tale impegno comporta automaticamente la revoca dalle funzioni di Capo Squadra.
- 7) Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza, le esercitazioni e l'addestramento impartendo le necessarie indicazioni operative.
- 8) Il Capo Squadra è altresì responsabile dell'operato della propria Squadra e segnala al Coordinatore ogni eventuale anomalia riscontrata nel comportamento dei Volontari durante gli interventi operativi e/o durante le attività di addestramento e/o di esercitazione.
- 9) Durante le emergenze il Gruppo, strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art.12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art.41, comma 2, del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 10) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 11) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art.18 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Con provvedimento della Giunta comunale la sede operativa e logistica del Gruppo viene individuata in locali e aree, messe a disposizione dalla stessa Amministrazione comunale
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dal Responsabile del Servizio di Protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto

salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida. Si impegna altresì, al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature personali affidategli; ha il dovere e l'obbligo di segnalare immediatamente la rottura o il danneggiamento di un bene comunicandolo al Coordinatore operativo.

- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni. Ogni anno, l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) I Volontari devono avere cura della divisa, indossandola correttamente e con decoro, custodirla integra nella forma e nell'aspetto e a farne un corretto uso integrandola a scopo protettivo con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge e segnalando al Coordinatore operativo ogni necessità di sostituzione; sono autorizzati all'utilizzo della divisa solo durante l'espletamento del servizio di volontariato, e ogni abuso sarà sanzionato a norma del Regolamento.
- 8) I veicoli in dotazione del Gruppo sono dotati di livrea conforme alle direttive regionali e dispongono dei dispositivi supplementari di allarme secondo le direttive del Dipartimento Nazionale Protezione civile e non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di Protezione civile
- 9) L'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di illuminazione di cui sono dotati i veicoli di Protezione civile in dotazione al Gruppo, deve essere autorizzato dal Coordinatore operativo o dalle altre Autorità competenti in materia, per interventi di vera urgenza, in ottemperanza all'art.177 del Codice della Strada e del DM Trasporti 5/10/2009 e le circolari ministeriali esplicative. Violazioni a tale disposizione, oltre che ad eventuali sanzioni previste ai sensi del CdS, comportano le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.
- 10) In caso di emergenza, di esercitazioni o di attività di prevenzione e monitoraggio, il Gruppo può utilizzare anche altri mezzi e attrezzature di proprietà del Comune previo accordo fra il Coordinatore e il Servizio Comunale di Protezione Civile/Ufficio Tecnico.
- 11) I Volontari sono dotati di un tesserino di riconoscimento e sono autorizzati all'uso della divisa fornita dall'Amministrazione comunale e dei simboli della Protezione civile, in conformità con le direttive regionali e nazionali.
- 12) I Volontari, in occasione delle cerimonie, possono portare sulla divisa le decorazioni al valore civile e militare e quelle del Dipartimento di Protezione civile e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano applicate secondo le consuete modalità di uso; ogni altro distintivo deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco; per motivi di sicurezza, ne viene sconsigliato l'uso durante le attività operative di simulazione o di emergenza.
- 13) Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o suo delegato ed a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle somme

raccolte. Di tale attività dovrà essere tenuta, a carico del Coordinatore operativo, specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo.

Art.19 - Provvedimenti disciplinari

1) L'inosservanza da parte del Volontario delle disposizioni riportate nel presente regolamento, o il mantenimento di comportamenti che rechino danno al prestigio del Gruppo o all'Amministrazione Comunale, possono comportare la sospensione temporanea dal servizio di volontariato in via precauzionale, per un periodo minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi, adottata con provvedimento del Sindaco su proposta del Coordinatore.

2) In caso di:

- a. Comportamento gravemente o ripetutamente pericoloso ed irresponsabile per sé e per gli altri;
- b. ripetute violazioni del presente Regolamento;
- c. assenza ingiustificata per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- d. incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo.

Il volontario può incorrere nella perdita della qualità di appartenente al Gruppo comunale. Tale provvedimento viene proposto dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento comunicando all'interessato le giustificate motivazioni.

- 3) Il Coordinatore operativo adotta il provvedimento del richiamo scritto nei confronti del Volontario che viola in maniera lieve i dettati del Regolamento, quali:
- a) inosservanza delle disposizioni operative di servizio,
 - b) condotta non conforme a principi di correttezza verso altri volontari, o nei confronti dei cittadini,
 - c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati,
 - d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o al volontario stesso;
- 4) Il volontario che, senza giustificato motivo e per un periodo superiore a tre mesi non partecipa a nessuna delle attività previste, incorre in un primo richiamo scritto da parte del Coordinatore; laddove il volontario non fornisca adeguata giustificazione, è facoltà del Coordinatore, incaricato dal Consiglio direttivo, di portare all'attenzione del Sindaco il Volontario, fermo restando i limiti temporali stabiliti nel presente articolo, comma 2, lettera c.

Art.20 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio di previsione del Comune saranno iscritte apposite voci di:
- a) entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi

all'attività di gestione del Gruppo.

- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite dal Responsabile Comunale del Servizio di Protezione Civile, al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell'art.107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000. Per gli oneri da sostenersi in emergenza, in base alle valutazioni del suddetto Responsabile, si potranno utilizzare le procedure relative alle spese di somma urgenza.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art.21 - Norme transitorie

1. Entro 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere sottoposte a rinnovo tutte le cariche elettive del Gruppo, compresa quella del Coordinatore operativo.
2. I Volontari che all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento esercitano il ruolo di Coordinatore operativo, Vicecoordinatore, Capo Squadra ecc, continuano ad esercitarlo sino al rinnovo delle cariche di cui al punto precedente.
3. Può essere previsto uno "stemma" identificativo del Gruppo Comunale di Olgiate Olona, che potrà essere utilizzato, insieme al labaro del Gruppo, nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari insieme ad ogni altro distintivo ammesso.

Art.22 - Pubblicazione e norme finali

1. Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio dopo la avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.267.
2. Copia viene esposta presso la sede istituzionale del Gruppo e consegnata ad ognuno de Volontari
3. Con il presente atto si abroga la delibera del CC n.50/2020 e ogni altro provvedimento disciplinante la materia, in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di Protezione Civile ed alle norme del Codice Civile.